

l'oggi al domani, ma che non vi si rechi senza avere addotto giustificati motivi: quando vi sia legittimo impedimento, allora la disposizione non sta più. Ciò non mi pare sufficiente.

Quale è il legittimo impedimento? Chi lo giudica? I pericoli nascono da questo, che una tale disposizione suppone d'ordinario che vi sia conflitto fra l'impiegato e l'amministrazione, e allora si agisce di puntiglio da una parte o dall'altra o anche da entrambe.

Tra l'amministrazione da una parte, la quale trasloca telegraficamente, e l'impiegato dall'altra, che si trova lesa, è inevitabile il conflitto. L'impiegato allora si ribella, sente di essere ingiustamente punito, e non si reca subito nella sede, a cui è stato destinato: ma vuole compiere questo atto di acquiescenza, tanto più se i limiti di tempo assegnatigli sono eccessivamente ristretti. In tal caso il giustificato motivo non sarà mai ammesso dall'amministrazione; il giustificato motivo parrà ad essa in tal caso una ribellione di più. Il giustificato motivo potrebbe essere ammesso se il conflitto fosse giudicato da un tribunale, ma non da un Consiglio di amministrazione, ossia in sostanza dal direttore generale, che è l'autore della punizione, la quale in ipotesi si suppone illegittima.

Il progetto Zanardelli, che io richiamo spesso, nell'articolo 43 stabiliva appunto che si ritenesse dimissionario l'impiegato che non si fosse recato alla sede entro un mese dal tempo assegnatogli. Lo stesso faceva l'articolo 37 del progetto dell'onorevole Pelloux e lo stesso l'articolo 65 del progetto Di Rudinì-Nicotera.

Quindi questa, che io chiamo la codificazione del trasloco telegrafico, è proprio un'introduzione nuova, a ritroso ed a dispetto dei precedenti legislativi, fatta dall'onorevole Giolitti.

Si potrebbe dire: dunque dobbiamo lasciare impunita la negligenza dell'impiegato, che fa il comodo suo e non raggiunge la sede, alla quale è stato destinato, entro un determinato termine?

Niente affatto; ma ci sono tante altre punizioni che non sono le dimissioni!... Voi potete punire l'impiegato con la censura o con la sospensione dall'impiego.

Questo stesso disegno di legge agli articoli 21 e seguenti punisce le negligenze, le assenze non giustificate.

Il progetto Zanardelli puniva appunto con la censura (articolo 56) un ingiustifi-

cato ritardo entro i cinque giorni a recarsi alla sede nuova stabilita; con la sospensione dell'uno o dell'altro grado, a seconda della maggiore o minore durata, il ritardo da 5 a 15 giorni e da 15 giorni a un mese; e solo dopo un mese credeva il legislatore di poter stabilire la presunzione delle dimissioni.

Ora, io non faccio l'oltraggio all'onorevole Giolitti di credere che vi sia in questo articolo un intendimento nascosto, e che egli intenda di adottare il trasferimento telegrafico come un mezzo mascherato di licenziamento.

Egli lo ha escluso nelle sue dichiarazioni, ed io credo alla lealtà delle sue parole ed alla coerenza con esse della sua condotta; ma, quando noi facciamo una legge, la facciamo anche per il futuro, vale a dire anche per dei ministri che potrebbero essere meno scrupolosi.

Noi facciamo le leggi insomma per la difesa contro i casi anormali, perchè, per i casi normali, i casi di concordia, i casi pacifici, non ci sarebbe bisogno di leggi.

Quando gli interessi sono convergenti, si può fare a meno della legge e si va d'accordo egualmente; ma è in previsione appunto dei casi di conflitto che le leggi si fanno.

Ora, stabilire in una materia così grave una presunzione, la quale non ha nessun fondamento reale, che minaccia il pane e la carriera di tutti gli impiegati; stabilire che una persona, la quale ha dedicato tutta la sua vita a servizio dello Stato, per il solo fatto di un ritardo non interamente giustificato, magari anche di qualche ora soltanto, a raggiungere la sede assegnatagli, magari per un atto di rappresaglia del suo capo gerarchico, perda definitivamente l'impiego e i diritti a pensione, mi sembra contrario alle leggi dell'equità, ed è perciò che io spero che l'onorevole Giolitti (« spero » forse è parola convenzionale, dopo le esperienze fatte, e dirò quindi che dovrei sperare, o meglio spererei di poter sperare) (*Viva Ilarità*) che l'onorevole Giolitti vorrà accettare questo emendamento. (*Bene! — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io comincerò dal rispondere alla prima questione che ha mosso l'onorevole Turati, riguardo al comma dell'articolo, il quale dispone così: « Nei riguardi della legge elettorale politica la di-